(N. 195-0) Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 febbraio 1949 modificato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 25 marzo 1949

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza 31 marzo 1949

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge sul trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario, approvato dal Senato nella seduta del 17 febbraio 1949, ritorna al vostro esame in seguito a taluni emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Taluni di essi hanno contenuto puramente formale ed intendimento una forse non necessaria chiarificazione.

Tale è quello approvato all'articolo 2, col quale viene confermato in formulazione diversa il concetto che i saldi attivi di rivalutazione dei quali è consentito il trasferimento a capitale sono solo quelli che non eccedono l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve. Tale è quello apportato all'articolo 3, relativo alla facoltà di accantonare — ai fini della rinnovazione o modernizzazione degli impianti — un fondo speciale di ammortamento.

Di contenuto sostanziale è invece l'emendamento apportato all'articolo 2 capoverso, che, emendato, è stato trasferito all'articolo uno. Il Senato aveva imposto la destinazione di parte dei fondi attivi di rivalutazione monetaria a costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente. Può ritenersi – specialmente dopo la assunzione da parte dello Stato della garanzia del pagamento di tali indennità per le aziende dissestate – rispondesse ad un criterio di maggiore prudenza l'obbligo stabilito dal testo del Senato; ma dato che il trasferimento a capitale dei saldi attivi non implica che un puro spostamento contabile, senza alterare la consistenza patrimoniale della Società, può senza pericolo approvarsi la formula più elastica preferita dalla Camera dei deputati.

Per queste considerazioni, la Commissione vi invita ad approvare il disegno di legge nel nuovo testo che ci è proposto.

Zoli, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 49.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 436, è autorizzata la destinazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente che le società e gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in conformità all'articolo 2429 del Codice civile.

Art. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, concorrono, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito di ricchezza mobile, cate-

goria B, nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati.

Art. 3.

Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammortamento, costituito mediante quote annuali pari a quelle dell'ammortamento ammesso ai fini fiscali, sui cespiti rivalutati per conguaglio monetario da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

Gli accantonamenti previsti nel comma precedente sono ammessi in detrazione dal reddito di ricchezza mobile; la detrazione viene peraltro meno se non siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i due anni successivi a quello dell'esercizio in cui sono stati costituiti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.